

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2794

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACIS, VIOLANTE, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI,  
CIOCCI, CURCIO, FRACCHIA, GRANATI CARUSO, LAN-  
FRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI**

*Presentata l'11 aprile 1985*

### Modifiche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'entrata in vigore della legge 28 luglio 1984, n. 398, che ha diminuito i termini della custodia cautelare salutata come segnale d'inversione di tendenza rispetto alla legislazione emanata negli anni dell'esplosione del terrorismo e della crescita della delinquenza organizzata, pone l'esigenza di completare e dare piena attuazione all'intervento legislativo.

È opinione ormai unanimemente condivisa che il prolungarsi della custodia cautelare per periodi di tempo superiori al lasso di tempo «ragionevole» entro il quale l'imputato ha diritto di essere giudicato o rimesso in libertà, è diretta conseguenza della lentezza del processo penale. Senza lo snellimento e l'accelerazione delle procedure anche i nuovi termini della custodia cautelare sarebbero esposti,

come nel passato, alle alterne oscillazioni legate allo svolgersi del fenomeno della criminalità politica e comune.

Le norme di alcune leggi emanate nello scorso luglio — quali quella sulla competenza del pretore e quella sulla procedura in caso di arresto in flagranza per i reati di competenza del pretore — tendono a delineare modelli processuali differenziati particolarmente agili. Le nuove disposizioni presuppongono il rafforzamento e la modifica delle strutture giudiziarie, in particolare la revisione delle circoscrizioni, e, più in generale, il più ampio impegno riformatore.

È importante introdurre le anticipazioni del processo che non siano direttamente legate al cambiamento del modello processuale, e lavorare per semplificare le procedure all'interno dell'attuale processo.

In questa ottica occorre tener presente un dato assai importante: il maggior dispendio di tempo e di energie non deriva dagli atti processuali ma dagli adempimenti burocratici connessi. I tempi lunghi non sono quelli dell'istruttoria o del dibattimento ma quelli delle fasi preparatorie e successive.

In particolare dopo il dibattimento se vi è impugnazione, il processo entra in una fase in cui gli uffici devono compiere una serie di adempimenti ai quali corrisponde il decorso di altrettanti termini: deposito della sentenza, notifica alle parti e ai difensori dell'avvenuto deposito, termini per il deposito dei motivi dell'impugnazione. Naturalmente la situazione si complica con i processi con numerosi imputati e il procedimento si impantana per lungo tempo e gli istituti a garanzia delle parti possono essere distorti a fini dilatori.

La presente proposta intende ovviare a tali inconvenienti. A questo fine si propone di far decorrere i termini per la presentazione dei motivi dell'impugnazione dal termine ultimo per il deposito della sentenza che rimane stabilito nel quindicesimo giorno successivo al dibattimento (articoli 1-4).

Solo nell'ipotesi di sentenze particolarmente complesse nello stesso dispositivo il giudice stabilisce un termine più lungo che tuttavia non può superare i 120 giorni (articolo 6).

Si elimina così la notifica dell'avviso non più necessaria una volta che la parte impugnante sa di poter prendere visione ed estrarre copia della sentenza a decorrere da un termine certo. Da quel giorno decorrono i termini per il deposito dei motivi che viene elevato da 20 a 30 giorni.

Solo nelle ipotesi eccezionali in cui il provvedimento non venga depositato entro i termini previsti dovrà essere dato avviso alle parti mediante notifica della data in cui il deposito è avvenuto, e da quel giorno decorrono i termini per il deposito dei motivi (articolo 1, ultimo comma).

Analogha procedura viene mantenuta per i provvedimenti emessi in camera di consiglio perché in tal caso la notifica è necessaria per comunicare alla parte il di-

positivo e conseguentemente non vi è alcuna duplicazione della procedura (articolo 1, secondo comma).

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo della elezione del domicilio della parte che propone l'impugnazione alternativamente nel luogo ove ha sede il giudice *a quo* o in quella del giudice *ad quem*. Analogo obbligo è previsto per il difensore. La disposizione tende ad eliminare l'abuso che talvolta viene commesso delle indicazioni domiciliari di comodo, in località lontane o nelle quali gli uffici giudiziari funzionano male, e soprattutto a semplificare la procedura di notifica.

Analogamente con l'abolizione del terzo comma dell'articolo 198 (articolo 3) si propone di eliminare la dichiarazione di impugnazione presso la cancelleria della pretura del luogo in cui si trova la parte o presso un agente consolare all'estero.

Rimane così stabilito che la dichiarazione di impugnazione può essere ricevuta soltanto dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento. Chi si trova lontano può trasmettere la dichiarazione a mezzo di raccomandata o del telegrafo, e chi si trova in stato di arresto può fare la dichiarazione di impugnazione a un ufficiale di polizia giudiziaria come previsto dall'articolo 198 nelle parti che rimangono in vigore.

Infine con l'articolo 5 si propone che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione venga pronunciata in ogni caso dal giudice *ad quem*. A tal fine si propone l'abrogazione dell'articolo 207 del codice di procedura penale e la opportuna modifica dell'articolo 208. La ragione della soluzione è molto semplice. Si vuol stabilire l'obbligo per il cancelliere di verificare la completezza del fascicolo e di trasmetterlo al giudice dell'impugnazione senza che il giudice che ha pronunciato il provvedimento e si è definitivamente spogliato della causa sia tenuto a compiere alcun riscontro e a riesaminare la causa.

Si tratta di proposte molto semplici e che tuttavia possono produrre un notevole snellimento degli adempimenti processuali e conseguentemente un abbreviamento dei tempi relativi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 151 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 151. — (*Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso*). — Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il giorno decimo quinto da quello della pronuncia, ovvero nel termine indicato nel dispositivo della sentenza a norma del secondo comma dell'articolo 472.

Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione. Se si tratta di provvedimenti soggetti ad impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private a cui spetta il diritto di impugnazione e al difensore dell'imputato. L'avviso deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del dispositivo.

Nei casi previsti dal primo comma, quando il deposito della sentenza sia avvenuto oltre i termini previsti, l'avviso dell'avvenuto deposito deve essere comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private e al difensore quando abbiano proposto impugnazione ».

## ART. 2.

All'articolo 197 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Nella dichiarazione di impugnazione della sentenza pronunciata in seguito al dibattimento, le parti private debbono, a pena di inammissibilità, eleggere il domicilio per le notificazioni da eseguirsi nelle ulteriori fasi del processo nel luogo ove

ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero in quella del giudice chiamato a conoscere dell'impugnazione.

Al di fuori del caso in cui sia stata dichiarata la contumacia dell'imputato, quando l'impugnazione sia proposta dall'avvocato o dal procuratore, a norma dell'articolo 192, terzo comma, si intende che l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore. Anche il difensore deve indicare il domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento o di quello chiamato a conoscere dell'impugnazione ».

#### ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è abrogato.

#### ART. 4.

L'articolo 201 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 201. — (*Motivi di impugnazione*).  
— I motivi di impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione.

Al di fuori dell'ipotesi indicata al comma precedente, i motivi devono essere presentati al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore entro trenta giorni che decorrono:

1) dall'ultimo giorno in cui deve essere depositata la sentenza a norma dell'articolo 151, primo comma;

2) dalla data in cui sono eseguite le comunicazioni o le notificazioni dell'avvenuto deposito nei casi preveduti dai commi secondo e terzo dell'articolo 151.

Nello stesso termine il difensore può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento ed ivi estrarne copia.

I motivi dell'impugnazione possono altresì essere trasmessi col mezzo di raccomandata spedita, nei termini indicati al secondo comma, al cancelliere, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui li riceve e la propria sottoscrizione, li unisce agli atti del procedimento.

Se si tratta di parti private o del difensore la sottoscrizione deve essere autenticata dal notaio o da persona autorizzata.

I motivi devono essere esposti specificatamente a pena di inammissibilità e possono essere presentati o trasmessi entro il termine suindicato anche con più atti successivi.

I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza ».

#### ART. 5.

L'articolo 207 del codice di procedura penale è abrogato.

L'articolo 208 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 208. — (*Trasmissione di atti conseguenti all'impugnazione*). — Scaduti i termini indicati all'articolo 201 il cancelliere del giudice che ha emesso il procedimento impugnato trasmette senza ritardo alla cancelleria del giudice che deve conoscere dell'impugnazione tutti gli atti del procedimento, la copia del provvedimento impugnato e le dichiarazioni di impugnazione con i motivi, i documenti e le memorie presentate.

Se i motivi non sono stati presentati o sono stati presentati oltre il termine previsto dall'articolo 201 il cancelliere ne fa esplicita menzione nel trasmettere il fascicolo ».

## ART. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 472 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Quando si tratti di sentenza particolarmente complessa per le questioni trattate o per il numero degli imputati, e non appaia possibile depositarla in cancelleria entro il quindicesimo giorno, nel dispositivo viene stabilito un termine più lungo ma che non può essere superiore a 120 giorni ».